

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 38/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 15 marzo 2004,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Torri Dr. Ettore, Mastrandrea Dr. Gerardo,  
De Luca Comandini Dr. Raffaele, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.;  
Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – RICHIESTA DI AMNISTIA DELL' A.C. PRO EBOLITANA PER LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione d' Appello Federale – Com. Uff. n. 7/C del 8.9.2003).**

La C.A.F. rinvia la richiesta di amnistia dell' A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno), a nuovo ruolo.

**2 – RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIGNOR DE VITA COSIMO PER LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI DIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DELLO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S. INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione d'Appello Federale– Com Uff. n. 7/C del 8.9.2003).**

La C.A.F. rinvia la richiesta di amnistia del Sig. De Vita Cosimo, a nuovo ruolo.

**3 – APPELLO DELL' A.S. LATINA 1996 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 154/C del 28.1.2004).**

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall' A.S. Latina di Latina. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**4 – APPELLO DELL' A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO/AYMAVILLES DEL 28.11.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall' A.S. Bergamo Calcio a Cinque di Bergamo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**5 – APPELLO DELLA POL. MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEROTONDO/ISOLA LIRI DELL' 11.1.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 20.2.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo di Monterotondo (Roma), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva l'effettuazione della gara a fianco indicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**6 – APPELLO DEL C.C.S. ARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LASER 86/C.C.S. ARESE DELL' 8.1.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal C.C.S. Arese di Arese (Milano), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla A.C. LASER 86 la punizione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-6. Ordina restituirsi la tassa versata.

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Verusio Dr. Francesco, Scalingi Avv. Federico, Zoppellari Avv. Marco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**7 – APPELLO DELLA POL. CASA DELLA GIOVENTU' AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASA DELLA GIOVENTU'/ATHENA SOMMA DEL 18.1.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Casa della Gioventù di Veniano (Como), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-1 conseguito in campo nella gara a fianco indicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**8 – APPELLO DELL' A.S. CASCINE DEL RICCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASCINE DEL RICCIO/MEZZANA DEL 4.1.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 31 del 13.2.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall' A.S. Cascine del riccio di Firenze. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**9 – APPELLO DELL' U.S. BELLAGINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLAGINA/TRESENDA DEL 18.1.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 31 del 12.2.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall' U.S. Bellagina di Bellagio (Como), ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo il preannuncio di reclamo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare - Presidente; Barbieri Dr. Vincenzo, Mastrandrea Dr. Gerardo, Esposito Dr. Luigi Antonio, Fontana Avv. Giuseppe - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**10 – APPELLO DELLA POL. VIRTUS MISILMERI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CACCAMO/VIRTUS MISILMERI DEL 26.1.2004** – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 19.2.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Virus Misilmeri di Misilmeri (Palermo), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla Pol. Caccamo la sanzione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.

**11 – APPELLO DELLA POL. VIRTUS MISILMERI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBATROS LERCARA/VIRTUS MISILMERI DELL' 1.2.2004** – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 19.2.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Virus Misilmeri di Misilmeri (Palermo), annulla l'impugnata delibera ed infligge alla Pol. Albatros Lercara la sanzione sportiva di perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0-3. Ordina restituirsi la tassa versata.

**12 – APPELLO DELL' A.S.D. COAR ORVIETO AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE, FINO AL 30.6.2006 AL CALCIATORE TORRONI ALESSIO E FINO AL 30.6.2005 AL CALCIATORE TILLI PERICLE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 279 del 20.2.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall' A.S.D. Coar Orvieto di Orvieto (Terni). Ordina incamerarsi la tassa versata.

**Publicato in Roma il 16 marzo 2004**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro